



**Delibera n. 20860**

**Riconoscimento del mercato extra-UE di strumenti finanziari “ICE Futures Europe – IFEU”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 1, Decreto Legislativo n. 58/1998**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), che attribuisce alla Consob il potere di riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica;

VISTO l'articolo 62-*sexies*, comma 2, TUF, che richiede il rilascio di un'intesa da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l'adozione del provvedimento di riconoscimento di mercati extra-UE che negozino strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas;

VISTA la nota del 27 novembre 2018, con la quale la società ICE Futures Europe, parte del Gruppo Intercontinental Exchange Inc. (ICE), ha presentato alla Consob istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del TUF, del mercato da essa gestito “ICE Futures Europe”, autorizzato dalla *Financial Conduct Authority* (FCA) come *Recognised Investment Exchange*, al fine di poter operare sul territorio della Repubblica come mercato extra-UE nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato sull'UE;

CONSIDERATO che in data 30 gennaio 2019 la Consob ha sottoscritto l'accordo multilaterale (*Multilateral Memorandum of Understanding - MMoU*) tra le Autorità dello Spazio economico europeo e la *Financial Conduct Authority*;

CONSIDERATO che dal giudizio di equivalenza effettuato in sede istruttoria, rilevante ai fini del riconoscimento di ICE Futures Europe ai sensi dell'art. 70, commi 1 e 3, del TUF, non emergono elementi di criticità;

CONSIDERATO che in data 21 marzo 2019 è stata richiesta all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l'intesa ai sensi del combinato disposto degli articoli 62-*sexies*, comma 2, e 70, comma 1, del TUF;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

DELIBERA:

1. Il mercato “ICE Futures Europe”, autorizzato dalla *Financial Conduct Authority* (FCA) come *Recognised Investment Exchange* (cd. RIE), e gestito da ICE Futures Europe, con sede in Londra, Milton Gate, 60 Chiswell Street, EC1Y 4SA, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del TUF, con effetti dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e subordinatamente alla mancata conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato sull'Unione europea.

2. Il riconoscimento di cui al punto 1 è condizionato al rilascio dell'intesa da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del combinato disposto degli articoli 62-



*sexies*, comma 2, e 70, comma 1, del TUF, in merito al quale verrà data specifica informativa sul sito *internet* della Consob.

3. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* e nel Bollettino della Consob.

21 marzo 2019

II PRESIDENTE  
*Paolo Savona*